NEWS OTTOBRE 2018

INAIL: IL PRIMO SOCCORSO IN AZIENDA

Il 25 Settembre 2018 l'Inail ha pubblicato un documento dal titolo "Il primo soccorso nei luoghi di lavoro" che intende essere uno strumento didattico di supporto sia per i lavoratori addetti al primo soccorso sia per i formatori. La prima parte della pubblicazione contiene informazioni per l'organizzazione di un efficace sistema di primo soccorso aziendale, la seconda parte invece descrive le manovre di primo soccorso. Ricordiamo che ai sensi della normativa vigente il numero di addetti al primo soccorso presenti in azienda deve essere sufficiente a poter effettivamente affrontare un'emergenza nel caso questa si verifihi.

Di seguito il link al documento: https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-primo-soccorso-luoghi-di-lavoro.html

SICUREZZA SUL LAVORO INASPRITE LE SANZIONI

Negli ultimi 10 anni da cui è stato pubblicato il D.Lgs 81/08 il sistema sanzionatorio italiano per gli illeciti derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche ha subito diverse modifiche. Tra queste ricordiamo quella introdotta dal D.Lgs. 151/2015 che ha inserito all'art. 55 del D.Lgs. 81/08, il comma 6-bis secondo il quale, nel caso la violazione delle disposizioni previste in materia di visite mediche e/o in materia di formazione obbligatoria si riferisca a più di 5 lavoratori, gli importi della sanzione sono raddoppiati, mentre se si riferisce a più di 10 lavoratori gli importi sono triplicati.
L'ultimo aumento è stato attuato con il decreto direttoriale dell'ispettorato del lavoro n. 12 del 06 Giugno 2018, in vigore dal 01 Luglio 2018, che ha determinato nella misura dell'1,9% la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie. Tale incremento si somma a quello del 9,60% già operato nel 2013, portando così ad un incremento complessivo delle sanzioni originariamente previste dal D.Lgs. 81/08 del 11,50%.
Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa con le varie sanzioni in base al tipo di illecito commesso:

Illecito	**Sanzione**
Omessa valutazione dei rischi (Art. 29, comma 1) Omessa redazione del VDR (Art. 29, comma 1) Valutazione dei rischi o redazione del documento senza la collaborazione dell'Rspp e del medico competente nel caso la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria ai sensi dell' art. 41 (art. 29, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Valutazione dei rischi e redazione del documento senza la preventiva consultazione del RLS (art. 29, comma 2)	Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30
Mancata revisione del VDR nelle ipotesi previste (art. 29, comma 3) Mancato aggiornamento del VDR entro 30 giorni (art.29, comma 3)	Ammenda da € 2.233,65 a € 4.467,30

Omessa nomina del RSPP (Art. 17, comma 1, lett. b))	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Mancata frequenza a un apposito corso di formazione in materia di sicurezza da parte del titolare che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP (Art. 34, comma 29	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.792,06 a € 7.147,67
Mancata consegna al RLS, a seguito dalla sua richiesta, di copia del documento di valutazione dei rischi (art. 18, comma 1, lett. o)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 837,62 a € 4,467,30
Mancata custodia del documento di valutazione dei rischi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (Art. 29, comma 4)	Ammenda da € 2.792,06 a € 7.371,03
Omessa informazione dei lavoratori (art. 36, commi 1,2)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.340,19 a 5.807,48
Omessa formazione dei lavoratori (Art. 37, comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.340,19 a 5.807,48
Omessa formazione del dirigente e del preposto (art. 37, comma 7)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.340,19 a 5.807,48
Omessa formazione del RLS (art. 37, comma 10)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.340,19 a 5.807,48
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro (Art. 18, comma 1, lett. v)) e in occasione di significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori (Art. 35, comma 4)	Ammenda da € 2.233,65 a € 7.371,04
Mancato svolgimento della riunione di prevenzione periodica ec art. 35 sugli argomenti previsti dal comma 2: - Il VDR. - L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria. - I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale. - I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.233,65 a € 7.371,04
Omessa nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti (art. 18, comma 1, lett. a))	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.675,24 a € 6.700,94
Omessa fornitura ai lavoratori dei DPI, sentito il parere dell' RSPP e del medico competente.	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.675,24 a € 6.700,94
Mancata informazione al servizio di prevenzione e protezione e al medico competente (art. 18, comma 2)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.116,82 a € 5.025,71

AMBIENTA

RSPP: LA CASSAZIONE REINTERPRETA IL SUO RUOLO

La Corte di cassazione ridefinisce i confini di un precedente orientamento interpretativo e sottolinea che, sì, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione non ha un ruolo operativo, ma non può nemmeno essere considerato un semplice consulente del datore di lavoro incaricato di garantire prevenzione e sicurezza (Sentenza n. 34311 del 20 Luglio 2018, Sez. IV). Il RSPP ha infatti l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazione tecniche per risolverli. Di conseguenza, in ragione della sua posizione di garanzia, il RSPP può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro, o anche a titolo esclusivo, ogni volta sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa, che avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.

La sentenza ribalta la posizione assunta dai giuristi fino a qualche anno fa secondo cui, data la caratteristica prettamente consultiva e priva di effettivi poteri decisionali propria del ruolo del RSPP e considerando l'assenza all'interno del D.Lgs. 81/08 di sanzioni a carico di quest'ultimo, il RSPP non sarebbe "*titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica, lo stesso opera piuttosto, quale "consulente" in tale materia del datore di lavoro, il quale è e rimane direttamente tenuto ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio*" sentenza della cassazione penale, sez. IV, n. 11492/2014.

Alla luce della sentenza n. 34311 del 20 Luglio 2018 emerge chiaramente come il ruolo del RSPP sia uno dei punti cardine del sistema di prevenzione e protezione contro gli infortuni e le malattie professionali sui luoghi di lavoro, fondamentale al datore di lavoro al dine di poter conoscere in concreto il grado di pericolosità della propria attività e quali possano essere gli strumenti idonei a gestire il relativo rischio nell'ottica della sua riduzione. I professionisti di Ambienta sono a disposizione delle aziende per assumere il ruolo di RSPP esterno.

In allegato il testo integrale della sentenza.

Contattaci

Ambienta Srl
Via G. Leopardi 31/E
52025 Montevarchi (AR)
055.9102708
info@ambienta.biz,
formazione@ambienta.biz
www.ambienta.biz

DENUNCIA E COMUNICAZIONE INFORTUNIO TELEMATICA IN AGRICOLTURA

Secondo quanto disposto nella circolare n. 37 del 24 Settembre 2018 dal 01 Ottobre 2018 i datori di lavoro del settore agricolo che debbono denunciare e comunicare un infortunio dovranno servirsi esclusivamente del *servizio telematico di denuncia e comunicazione di infortunio online per i datori di lavoro del settore agricoltura*. La denuncia potrà essere effettuata anche dagli intermediari e dai loro delegati (consulenti del lavoro, commercialisti, ragionieri ecc.).

AMBIENTA

I CORSI IN PROGRAMMA DA OTTOBRE:

- **Lunedì 22 Ottobre** orario 08.30-13.30 14.30-17.30 corso di **formazione** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti antincendio.***
- **Lunedì 22 Ottobre** orario 08.30-13.30 corso di **aggiornamento** obbligatorio ai sensi dell'art. 37, comma 9, D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***addetti antincendio.***
- **Lunedì 29 Ottobre** 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 per ***RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)*** e ***RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).***
- **Lunedì 05 e 12 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatoria ai sensi degli artt. 37 , 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***Addetti alla conduzione del carrello elevatore.***
- **Lunedì 05 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di aggiornamto obbligatorio ai sensi degli artt. 37 , 73 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***Addetti alla conduzione del carrello elevatore.***
- **Martedì 07 Novembre** orario 09.00-13.00 corso di **formazione** ai sensi dell'art. 29, del GDPR 2016/679 per ***addetti al trattamento di dati personali.***
- **Giovedì 22 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio basso.***
- **Giovedì 22 e 29 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-18.00 corso di formazione obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori rischio alto.***
- **Giovedì 22/29 Novembre** orario 09.00-13.00 14.00-16.00 corso di aggiornamento obbligatorio ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per ***lavoratori.***

(I corsi protrebbero essere soggetti a rinvio nel caso non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti.)